

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 786

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori RONCHI, FERRANTE, SODANO,
DE PETRIS, BELLINI, CONFALONIERI, BRUNO,
MOLINARI, FAZIO e PIGLIONICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2006

Norme per l’attuazione del protocollo di Kyoto con lo sviluppo
delle fonti rinnovabili, dell’efficienza, dell’innovazione del
sistema energetico e della mobilità

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	10
Allegato	»	32

ONOREVOLI SENATORI. - Il cambiamento del clima, causato da un aumento insostenibile della concentrazione di gas di serra in atmosfera (per la gran parte anidride carbonica (CO₂) prodotta dalla combustione di combustibili fossili), rappresenta una seria minaccia che nessuno può più ignorare, se minimamente informato di ciò che sta accadendo e se non dolosamente o colpevolmente distratto da pregiudizi o miopi interessi di parte.

Anche in Italia il cambiamento climatico è già causa di rilevanti danni e serissimi problemi. Nell'ultimo decennio, in un territorio vulnerabile come il nostro, gli eventi atmosferici estremi sono aumentati di numero e di intensità: piogge intense e alluvioni in certi periodi, temperature elevate e siccità in altri, con rilevanti danni al territorio, alle infrastrutture, all'agricoltura e a molte altre attività.

Ed il nostro Paese, a fronte di un impegno di riduzione del 6,5 per cento, continua ad aumentare le sue emissioni di gas di serra: nel 2005 le abbiamo aumentate del 13 per cento rispetto al 1990!

Non è solo un problema di mancato rispetto di un Protocollo internazionale, quello di Kyoto, che abbiamo firmato e ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, approvata, la scorsa legislatura, quasi all'unanimità, dal Parlamento, ma è anche una questione di mancato rispetto di un impegno che abbiamo sottoscritto anche in Europa. La cosa più grave è che questa problematica non è stata affrontata con l'impegno ed il grado di priorità richiesto ad un grande e avanzato Paese come l'Italia.

Il fatto che la problematica sia globale e che altri non si stiano impegnando non giustifica, non fornisce alibi per un sostanziale disimpegno. L'Italia è il terzo Paese, dopo

Germania e Regno Unito emettitore in Europa di gas di serra: il nostro contributo in Europa è oggi fortemente negativo ed è quindi decisivo per il successo o il fallimento dell'obiettivo europeo di riduzione.

Gli altri grandi Paesi europei stanno tutti facendo meglio di noi: la Germania ha ridotto le sue emissioni nel 2004 del 17,5 per cento rispetto a quelle del 1990, a fronte di un impegno pari al -21 per cento, il Regno Unito del 14,2 per cento, oltre l'obiettivo del -12,5 per cento.

Continuare a scommettere sul fallimento del Protocollo di Kyoto, dichiarando o meno questa posizione, non sarebbe solo un atto di irresponsabilità, del quale la nostra opinione pubblica, sensibile al tema, prima o poi chiederà conto, ma sarebbe anche un calcolo economico sbagliato e denso di conseguenze negative. Per di più, gli orientamenti emersi alla recente COP 11 di Montreal («*Conference of the Parties*» (of the *Climate Change Convention* «*Kyoto*»)) L'undicesima «conferenza delle parti» si è tenuta a Montreal dal 28 novembre al 9 dicembre 2005) impegnano tutti i paesi a riduzioni delle emissioni ben più drastiche, dopo la scadenza del Protocollo di Kyoto.

I detrattori del Protocollo di Kyoto, che non mancano anche in Italia, insistono sulla sua limitata efficacia e sui costi eccessivi, in particolare per il nostro Paese.

Il Protocollo è un primo passo che dovrebbero compiere i Paesi più industrializzati, principali responsabili per la gran parte delle emissioni del passato che hanno fatto aumentare le concentrazioni in atmosfera di gas di serra (che hanno tempi di permanenza superiori a 100 anni), e che continuano ad avere emissioni *pro capite* molto elevate.

Il Protocollo non è sufficiente per fermare il cambiamento climatico, ma è un primo

passo indispensabile per fare, poi, anche i successivi, verso impegni di riduzione più consistenti delle emissioni di gas di serra. Solo compiendo questo primo passo sarà possibile, nella seconda fase, associare anche grandi Paesi di nuova industrializzazione, come la Cina e l'India, e, speriamo, vincere le resistenze di Paesi importanti come gli Stati Uniti.

Il Protocollo di Kyoto non è solo un costo, ma un investimento nell'innovazione e nella competitività dei sistemi energetici.

Le tonnellate di gas di serra emesse in più, rispetto agli obiettivi di riduzione assegnati, hanno un costo (oggi di grande variabilità, perché il periodo di verifica, 2008-2012, non è ancora iniziato) che, prevedibilmente non sarà basso e peserà sui conti economici dell'energia.

Ma chi non investe nella riduzione delle emissioni di gas di serra, mantiene un sistema energetico arretrato, inefficiente, costoso e quindi meno competitivo.

I costi della mancata applicazione del Protocollo di Kyoto sono più elevati di quelli della sua applicazione, in particolare per l'Italia dove potrebbe innescare sinergie, effetti indotti, straordinariamente positivi e importanti per il rilancio della competitività del Paese.

Il costo dell'energia primaria in Italia, infatti, è passato, dal 2000 al 2005, da 32,6 a 36,5 miliardi di euro (in moneta 2005).

Tale incremento è dovuto all'aumento, strutturale e destinato a crescere ulteriormente, del prezzo del petrolio (Brent) passato da 19,4 dollari/barile nel 1999 a 73,3 dollari/barile a fine giugno 2006: tale aumento ha trascinato anche quello del gas naturale e, in minor misura, del carbone.

Questi aumenti dei combustibili fossili hanno una notevole incidenza sui costi dell'energia primaria in Italia a causa della nostra forte dipendenza dai combustibili fossili (che sono l'88 per cento del nostro fabbisogno di energia primaria del 2005), del fatto che li importiamo per la gran parte (il 91

per cento nel 2005 sono importati dall'estero) e del fatto che ne consumiamo grande quantità che, anziché diminuire, aumenta (nel 2000 consumavamo 163,2 Mtep (milioni di tonnellate equivalenti di petrolio) di combustibili fossili, nel 2005 ne abbiamo consumati 185,9 Mtep).

Costi così elevati e crescenti dell'energia primaria rappresentano un serio problema per lo sviluppo del nostro Paese, per la competitività delle imprese, per la vita dei cittadini e per il nostro stesso futuro.

Il Protocollo di Kyoto si attua riducendo il consumo di combustibili e carburanti fossili: più si riduce tale consumo meno si paga per le importazioni di petrolio, di gas e di carbone.

E come si riducono i consumi di combustibili fossili, senza compromettere la qualità dello sviluppo e della nostra vita, anzi migliorandola?

Aumentando l'efficienza energetica in tutti i settori e potenziando notevolmente l'impegno per lo sviluppo della produzione e dell'uso di fonti energetiche rinnovabili, nazionali e pulite.

Nel settore della mobilità, che consuma il 60,8 per cento del petrolio ed è responsabile del 27,8 per cento delle emissioni di gas di serra (APAT - Agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici - 2004), il Protocollo di Kyoto rappresenta una grande occasione per combattere anche l'emergenza traffico, l'inquinamento nelle nostre città e migliorare la mobilità di merci e passeggeri.

Gli effetti stimati (Nota tecnica sugli effetti del disegno di legge) delle presenti norme, al 2012, porterebbero ad una riduzione di emissioni di CO₂ pari a circa 90 milioni di tonnellate all'anno (che con l'aggiunta di un limitato impegno di riduzione con i meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto, ci porterebbe a recuperare i ritardi e a rispettare il citato Protocollo).

Il risparmio dell'importazione di combustibili fossili, sempre al 2012, sarebbe di circa 35 milioni di tonnellate equivalenti di

petrolio: il 19 per cento dei consumi del 2005 che equivale, nello stesso anno, ad un risparmio sulle importazioni di 6,9 miliardi di euro. A fronte di un investimento aggiuntivo di 1,17 miliardi di euro l'anno, per un totale, in cinque anni, di 5,85 miliardi di euro: un investimento conveniente anche economicamente, e lo sarà ancora di più se il prezzo del petrolio continuerà a crescere.

Anche la tariffa incentivante per le fonti rinnovabili è ampiamente compensata dalla riduzione delle emissioni di CO₂, oltre che dalla progressiva eliminazione dell'incentivazione impropria alle fonti non rinnovabili assimilate agli incentivi delle rinnovabili.

Supponendo un prezzo medio per tonnellata di 20 euro (in questi anni ha raggiunto anche livelli di 30 euro), per le 90 milioni di tonnellate di CO₂ ridotte, al 2012, si risparmierebbe un valore di circa 1,8 miliardi di euro all'anno.

Le misure proposte in questo disegno di legge farebbero decollare e crescere nuove attività produttive, industriali, agricole e di servizi, facendo crescere anche nuova occupazione.

I detrattori del protocollo di Kyoto in Italia insistono sul fatto che l'obiettivo assegnato all'Italia, benché ratificato col Protocollo stesso a larghissima maggioranza del Parlamento, sarebbe eccessivo ed economicamente insostenibile. La riduzione del 6,5 per cento delle emissioni del 1990, da raggiungere entro il 2008-2012, è un obiettivo impegnativo, ma come dimostrano le misure proposte in questo disegno di legge, fattibile non solo con investimenti sostenibili, ma anche con notevoli vantaggi economici, stante la nostra forte dipendenza dalle importazioni di fossili e dato il loro costo elevato e crescente. Certo oggi è molto più difficile raggiungere quell'obiettivo, ma non perché fosse impossibile quando, nel 1997, fu fissato, ma perché negli anni passati si è fatto troppo poco e, negli ultimi, quasi nulla.

Ne sanno qualcosa anche i settori industriali regolati dalla direttiva europea 2003/

87/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, cosiddetta «*Emission trading*» che incontrano notevoli difficoltà a rispettare i tetti assegnati ai singoli impianti nel primo periodo di verifica e, ancora peggio, si aspettano nel secondo che doveva esser avviato dal giugno del 2006.

Questi settori, se non intervengono politiche e misure generali, come quelle proposte in questo disegno di legge, che portino riduzioni consistenti di emissioni di gas di serra, saranno i primi ed i più penalizzati anche economicamente perché pagheranno anche parte della mancata riduzione generale, costretti ad acquistare all'estero diritti di emissione, con costi aggiuntivi che peseranno sui loro bilanci. È utile ricordare che l'acquisto all'estero dei diritti di emissione, ed anche il ricorso ai meccanismi flessibili previsti dal Protocollo, possono esser utili quando consentono riduzioni di emissioni, all'estero, con costi minori, ma hanno alcuni inconvenienti: non producono riduzioni dei consumi nazionali dei fossili importati, non avviano in Italia nuove attività e nuova occupazione, non riducono le emissioni prodotte in Italia che concorrono a cambiare il clima: queste emissioni, come il debito pubblico, andranno comunque ridotte, non solo perché ce lo chiede l'Europa, ma perché sono rilevanti e dannose per il clima e mantenerle ha un costo, che sarà, prevedibilmente, crescente.

I contenuti del disegno di legge

All'articolo 1 sono indicate le finalità che legano l'attuazione del Protocollo di Kyoto allo sviluppo delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica, all'innovazione del sistema energetico ed alla mobilità sostenibile.

L'articolo 2 introduce, per tutte le fonti energetiche rinnovabili, il sistema tedesco (quello che in Europa ha prodotto i migliori risultati per velocità della crescita di tali fonti con i costi più contenuti) del conto energia, con tariffe incentivanti certe che fa-

voriscono gli investimenti nel settore, senza tetti né limitazioni, superando il regime dei certificati verdi e del CIP6 per le fonti assimilate.

L'articolo 3, sempre mutuato dal sistema tedesco, punta a rimuovere le difficoltà di connessione e distribuzione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

L'articolo 4 introduce i criteri di sostegno ed incentivazione delle fonti rinnovabili termiche e dei bio carburanti destinati al riscaldamento alla trazione, per lo più in miscelazione con i carburanti di origine fossile.

L'articolo 5 definisce gli obiettivi a scalare nel tempo, fino al 2020, per i distributori ed i venditori di energia elettrica. Al 2020 è previsto un impegno di riduzione dei consumi di energia primaria del 3 per cento annuo.

L'articolo 6 istituisce il fondo di rotazione per l'efficienza energetica, la dotazione finanziaria pari ad 80 milioni di euro all'anno e le modalità di accesso con parere obbligatorio dell'Agenzia per l'energia.

L'articolo 7 regola gli incentivi per la sostituzione delle apparecchiature elettriche domestiche a bassa efficienza e ne fissa l'importo pari a 400 milioni di euro, articolati per tipologia di apparecchio; definisce inoltre le modalità di accesso agli incentivi.

L'articolo 8 stabilisce l'obbligatorietà della campagna di informazione al pubblico in materia di efficienza energetica e gli obblighi di rendicontazione assegnati ai distributori verso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e verso il cliente consumatore che deve trovare indicata in fattura prezzi e consumi effettivi e gli incrementi rispetto all'anno precedente.

L'articolo 9 regola l'efficienza energetica degli edifici con riferimento agli isolamenti termici ed alle temperature di regolazione caldo/freddo. Elimina i volumi dell'isolamento dalle cubature fiscali e incentiva i sistemi di raffrescamento passivo.

L'articolo 10 definisce gli importi e le modalità di erogazione degli incentivi destinati alla produzione di calore mediante cogenerazione.

L'articolo 11 introduce il Programma nazionale per l'energia elaborato con il concorso delle regioni e degli enti locali che deve comprendere i Piani d'azione per le fonti rinnovabili e per l'efficienza energetica in tutti i settori di uso finale dell'energia.

L'articolo 12 istituisce il Consiglio superiore per l'energia e ne disciplina la struttura, la costituzione, lo stanziamento e le modalità di funzionamento che comprendono l'elaborazione del programma di cui all'articolo 11 e la verifica-monitoraggio annua sul suo stato di attuazione.

L'articolo 13 istituisce l'Agenzia nazionale per l'energia definendone finalità, struttura, dotazione e personale di prima istituzione. Il compito dell'Agenzia è il supporto tecnico su larga scala delle politiche energetiche, il *reporting* sull'energia e l'ambiente, la collaborazione con le amministrazioni e le strutture simili a livello internazionale. All'Agenzia è assegnato altresì il compito della formazione nel settore delle nuove professioni nel settore dell'energia.

L'articolo 14 prescrive gli elementi dell'innovazione energetica del settore pubblico che dovrà servirsi del 50 per cento di fonti rinnovabili.

L'articolo 15 definisce modalità ed obiettivi per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e della logistica che si propone di ridurre le emissioni serra, riequilibrare lo *split* modale, decongestionare le aree urbane ed assicurare mobilità nazionale e collegamenti internazionali.

L'articolo 16 definisce le modalità e le finalità dei piani per la mobilità regionale e locale, indirizzati essenzialmente alla promozione del trasporto collettivo e a privilegiare le modalità ad impatto ambientale minimo

anche mediante l'introduzione della tariffazione per gli accessi urbani delle automobili.

L'articolo 17 introduce elementi programmatici ed incentivi per l'innovazione dei mezzi di trasporto pubblico, mediante l'ado-

zione del metano, e l'innovazione tecnologica in favore della mobilità più sostenibile.

L'articolo 18 espone le misure per le entrate necessarie e le dovute coperture finanziarie.

Effetti stimati di riduzione delle emissioni di CO₂ (Mt/anno) e dei consumi di combustibili fossili (Mtep/anno) prodotti al 2012

Misura proposta	Riduzione di emissioni di CO₂ in Mt/anno	Riduzione del consumo di combustibili fossili in Mtep/anno
Art. 2: Tariffe minime incentivanti FR ¹	22	7,3
Art. 4: Fonti rinnovabili termiche e biocarburanti ²	8,16	2,76
Art. 5 e 7: Efficienza energetica e sost. apparecchiature ³	31,7	13,2
Art. 9: Efficienza degli edifici ⁴	7,6	3,1
Art. 10: Cogenerazione ⁵	4,8	2
Art. 14 Innovazione energetica nel settore pubblico ⁶	2	0,8
Art 15, 16,17 Misure sulla mobilità ⁷	14	6,2
TOTALI AL 2012	90,26	35,36

¹ Dai dati ENEA 2004 la produzione elettrica totale da FR è di 55,7 TWh, pari al 16%. L'obiettivo fissato a livello comunitario per l'Italia al 2012 è del 25%, che va rapportato ai consumi totali previsti a quella data. Se l'obiettivo verrà raggiunto potremo risparmiare fossili ed emissioni per 50 TWh che, al 39% di rendimento, equivalgono a 11 Mtep di fossili risparmiati. In cinque anni, con il nuovo sistema di tariffe incentivanti, è possibile raggiungere i due terzi dell'obiettivo pari a circa 30 TWh, con un risparmio di emissioni di 22 Mton di CO₂ e di circa 7,3 Mtep di combustibili fossili.

² Calcolo effettuato considerando l'inserimento di biodiesel al 5,75% del consumo previsto di gasolio fossile secondo la Direttiva CE Biocombustibili su base annuale e con un impiego equivalente di altre biomasse, più il solare termico.

³ Cumulativo al 2012. Gli effetti delle misure ex Art. 7 vanno considerati interni a questa misura.

⁴ Il settore civile abitativo consuma nel 2004 31,7 Mtep per il solo riscaldamento con uno standard medio di isolamento di 120 kWh/m² anno. Qui facciamo l'ipotesi che l'effetto della legge sia valutabile con un 10% di efficienza aggiuntiva al 2012 che incide sui consumi di gas naturale.

⁵ Uno studio ENEA sull'accordo volontario cogenerazione del 25 novembre 1998 dà attendibilmente 1 Mtep/anno risparmiato per i soli usi civili su base nazionale. È ragionevole supporre un risparmio almeno eguale per l'industria al 2012.

⁶ L'introduzione dell'obbligo del 30% di energia rinnovabile per i consumi del settore pubblico è rilevante. Il calcolo più preciso, del risparmio fossile e carbonico, si potrà fare quando sarà disponibile un dato sui consumi attuali, si avanza quindi una stima prudenziale minima.

⁷ Stima ottenuta sommando gli effetti dell'innovazione degli autobus, del riequilibrio modale e delle misure per la riduzione del traffico urbano.

In relazione alle ricadute finanziarie del disegno di legge, si riportano alcune considerazioni in materia:

1. *Aumento di accisa su gasolio e benzina 2 cent per litro*

gasolio: consumo di 27.6 miliardi di litri di gasolio di cui 10.9 per uso professionale: la differenza $27.6 - 10.9 = 16.7$

benzina: consumo di 20.5 miliardi di litri di benzina

$2 \text{ cent} \times (16.7 + 20.5) = 0.02 \times 37.2$ miliardi di litri = 744 milioni di euro/anno

incentivazione ai bio carburanti: per la parte gasolio, per andare alla pari tra biodiesel e gasolio fossile occorrono 347 cent per ogni litro

il 2.5 per cento è pari a 690 milioni di litri: $0.347 \times 690 \text{ m} = 240$ milioni di euro/anno

nel caso di bioetanolo al posto della benzina occorrono 270 cent per litro il 2.5 per cento è pari a 510 milioni di litri: $0.270 \times 510 \text{ m} = 137$ milioni di euro/anno

somma biodiesel e bioetanolo $240 + 137 = 377$ milioni di euro/anno

l'intervento è aggiuntivo rispetto a quanto si sta già facendo: si deve andare verso un obiettivo europeo 5.75 per cento.

2. *Prelievo su kilowattora consumato*

$0.1 \text{ cent/kwh} \times 349 \text{ g(kwh)} = 349$ milioni di euro

3. *Prelievo sui consumi di carbone⁸*

$0.5 \text{ cent/kg} \times 16 \text{ mt} = 80$ milioni di euro

Totale entrate: $744 + 349 + 80 = 1.173$ milioni di euro all'anno

⁸ Il prezzo di mercato del carbone è piuttosto variabile, anche in funzione della tipologia, ma si può stimare intorno a 50€/t, pari a 5 cent/kg.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di ridurre le emissioni di gas di serra, in applicazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, e ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, riducendo i costi dell'importazione di energia primaria, favorendo l'innovazione tecnologica, la competitività, la qualità dello sviluppo e l'occupazione, adottando le migliori tecniche disponibili e le migliori esperienze europee ed internazionali, nonché promuovendo:

a) la crescita della produzione, della distribuzione e dell'utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili;

b) la crescita dell'efficienza nella produzione, nella distribuzione e negli usi finali dell'energia;

c) l'innovazione del sistema energetico;

d) una mobilità più sostenibile.

Art. 2.

*(Tariffe minime incentivanti
per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di promuovere la crescita dell'impiego di fonti rinnovabili nella produzione di energia elettrica sono adottate tariffe

incentivanti, differenziate per fonte, che, senza costi eccessivi, riconoscano anche il valore dei vantaggi ambientali e del ricorso a risorse locali, forniscano un quadro certo agli investimenti ed all'innovazione tecnologica del settore, favoriscano la libera crescita e diffusione di essi.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina le tariffe incentivanti di cui al comma 1, le condizioni e le modalità per l'erogazione delle tariffe medesime, per le fonti e secondo i criteri indicati nella tabella allegata alla presente legge.

3. Le tariffe minime incentivanti di cui al comma 1 si applicano all'energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta in impianti che entrino in esercizio a partire da sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata ventennale calcolata a partire dall'entrata in esercizio dell'impianto di produzione, e sono modulate secondo le indicazioni della tabella allegata alla presente legge.

4. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in esercizio prima del termine di cui al comma 3 continuano ad applicarsi le norme incentivanti esistenti non oltre le durate previste dalle stesse, non prorogabili e non estendibili agli impianti di cui al comma 3.

5. Per le fonti energetiche assimilate al sistema incentivante delle energie rinnovabili in esercizio prima della data di entrata in vigore della presente legge e non rientranti fra le fonti energetiche rinnovabili di cui alla tabella allegata alla presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, compatibilmente con i principi generali dell'ordinamento giuridico, stabilisce modalità e termini di annullamento dell'incentivo anche anticipando le durate di cui al comma 4.

6. La quota d'obbligo dei certificati verdi previsti dalla normativa vigente è fissata al livello raggiunto alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. I titolari degli impianti, entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999, che beneficiano del sistema dei suddetti certificati verdi, possono, in alternativa, optare per il sistema delle tariffe incentivanti di cui ai commi 1 e 2, solo per le fonti energetiche rinnovabili di cui alla tabella allegata alla presente legge.

8. Ogni due anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, per i nuovi impianti non ancora autorizzati, può aggiornare, con proprio decreto, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed il Consiglio nazionale per l'energia di cui all'articolo 12, i contenuti della tabella allegata alla presente legge, mantenendo il sistema degli incentivi ivi previsti solo per fonti energetiche rinnovabili.

9. L'elettricità prodotta da fonti rinnovabili non può essere venduta o comunque trasferita più di una volta.

Art. 3.

*(Connessione degli impianti,
acquisto e trasmissione
dell'elettricità da fonti rinnovabili)*

1. Il gestore di rete definito ai sensi del comma 8, senza indugio e prioritariamente, connette alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, e garantisce la trasmissione, la distribuzione e l'acquisto prioritario, tramite il soggetto attuatore, dell'energia prodotta da tali impianti.

2. L'obbligo di connessione prioritaria alla rete si applica al gestore di rete più vicino all'impianto, la cui rete sia tecnicamente adeguata a ricevere tale energia elettrica, salva l'esistenza di un'altra rete provvista di un punto di connessione maggiormente adeguato dal punto di vista economico e tecnico.

3. L'obbligo di connessione prioritaria alla rete si applica anche nel caso in cui la rete

non sia tecnicamente in grado di ricevere l'elettricità prodotta, qualora il gestore di rete possa adottare i necessari interventi di adeguamento senza costi eccessivi; in questo caso, qualora richiesto, il gestore di rete intraprende i predetti interventi senza indugio. L'obbligo di adeguamento della rete si applica a tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e a tutte le installazioni di connessione.

4. Al fine di effettuare una adeguata pianificazione e di verificare l'idoneità tecnica e la compatibilità della rete, i dati relativi al sistema di rete ed agli impianti di generazione dell'elettricità sono presentati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora tale esibizione sia necessaria per il gestore di rete o per il responsabile dell'impianto, definito ai sensi del comma 8, interessato ad immettere l'elettricità nel sistema.

5. I costi associati alla connessione degli impianti alla rete e all'installazione degli strumenti di misurazione per registrare le quantità di energia elettrica trasmessa e ricevuta sono sostenuti dal responsabile dell'impianto. Nel caso in cui uno o più impianti dalla potenza complessiva massima di 30 kw elettrici siano situati in un'area già servita da una connessione alla rete, tale punto di connessione deve essere considerato il più adatto; se il gestore di rete stabilisce per gli impianti un punto di connessione diverso da quello di cui al presente periodo, i costi aggiuntivi sono sostenuti dallo stesso gestore. La costruzione della connessione e delle installazioni richieste per la sicurezza della rete rispettano i requisiti tecnici stabiliti dal gestore di rete.

6. I costi associati allo sviluppo della rete, che derivano dalla necessità di rendere possibile l'acquisto e la trasmissione dell'elettricità prodotta da impianti nuovi, riattivati, estesi o ammodernati, sono a carico del gestore la cui rete necessita delle operazioni di sviluppo. Il gestore specifica i costi di investimento necessari in dettaglio e può te-

nerne conto nella determinazione delle tariffe per l'utilizzo della rete.

7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità tecnico-economiche di ritiro dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili.

8. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, oltre alle seguenti:

a) responsabile dell'impianto: il soggetto titolare o che ha disponibilità di un impianto di produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili;

b) soggetto attuatore: GRTN SpA di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2004;

c) gestore di rete è la persona fisica o giuridica responsabile della gestione di una rete, anche non avendone la proprietà, con obbligo di connessione di terzi, cui è connesso l'impianto.

Art. 4.

(Fonti rinnovabili termiche e biocombustibili)

1. Il Ministro dello sviluppo economico è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, misure a sostegno dell'utilizzo delle fonti rinnovabili termiche, sia prodotte direttamente dalla radiazione solare, con particolare riguardo ai pannelli solari termici, sia prodotte attraverso attività di coltivazione.

2. La misura del sostegno di cui al comma 1 è maggiore nel caso in cui il calore sia stato prodotto con biomasse risultanti da attività di coltivazione, o da residui agricoli o di allevamento, utilizzati in impianti integrati

nella filiera produttiva o di recupero, minimizzando i costi energetici e ambientali del trasporto, in aree configurabili come distretti agro-energetici.

3. Il Ministro dello sviluppo economico è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, misure a sostegno dell'utilizzo dei carburanti di origine vegetale destinati all'autotrazione, con particolare riguardo allo sviluppo delle materie prime agricole, alla razionalizzazione delle reti di distribuzione, al monitoraggio dei costi di produzione, alla introduzione di percentuali minime di biocarburanti nella miscelazione con i carburanti di origine fossile compatibili con gli impegni di riduzione delle emissioni inquinanti e nocive per gli equilibri climatici.

4. Per le misure di cui al presente articolo sono destinati 380 milioni di euro all'anno a partire dal 1° gennaio 2007, per cinque anni, utilizzando a tal fine le risorse indicate all'articolo 18.

CAPO II

EFFICIENZA ENERGETICA NEGLI USI FINALI

Art. 5.

(Obiettivi)

1. Al conseguimento degli obiettivi della direttiva 2006/32/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, si provvede con il ricorso ai certificati bianchi, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 20 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 2004 nell'ambito del mercato del miglioramento energetico.

2. I gestori di sistemi di distribuzione, di seguito denominati «distributori», ricorrendo ai suddetti certificati bianchi, realizzano interventi tali da conseguire riduzioni dei consumi di energia primaria, per il periodo 2010-2016, determinati secondo le seguenti quantità aggiuntive e cadenze annuali:

- a) 2,9 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep)/a da conseguirsi nell'anno 2010;
- b) 2,9 Mtep/a da conseguirsi nell'anno 2011;
- c) 3,0 Mtep/a da conseguirsi nell'anno 2012;
- d) 3,0 Mtep/a da conseguirsi nell'anno 2013;
- e) 3,0 Mtep/a da conseguirsi nell'anno 2014;
- f) 3,0 Mtep/a da conseguirsi nell'anno 2015;
- g) 3,0 Mtep/a da conseguirsi nell'anno 2016.

3. Per gli anni successivi al 2016, fino al 2020, l'impegno di riduzione dei consumi di energia primaria è di almeno 3,0 Mtep all'anno.

4. I distributori perseguono gli obiettivi di incremento dell'efficienza negli usi finali attraverso progetti che prevedono misure ed interventi ricadenti nelle tipologie elencate nell'allegato 1 al citato decreto del Ministro delle attività produttive del 20 luglio 2004.

5. Gli interventi per l'isolamento termico degli edifici, il controllo della radiazione solare che entra dalle superfici vetrate nei mesi estivi, le applicazioni di tecniche dell'architettura bioclimatica, del solare passivo e del raffrescamento passivo concorrono al conseguimento degli obiettivi dei distributori per un periodo di venti anni.

6. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas applica ai distributori, che non raggiungono l'obiettivo di risparmio energetico loro assegnato, ammende proporzionali al li-

vello di inadempienza. I proventi di tali ammende sono destinati alle finalità informative di cui all'articolo 8.

Art. 6.

*(Progetti a gara e fondo di rotazione
per l'efficienza energetica)*

1. Gli enti pubblici, in forma singola o associata, possono attivare bandi di gara ad evidenza pubblica per progetti di risparmio e di efficienza energetica, assistiti dal fondo di rotazione di cui al comma 2, entro i limiti delle disponibilità annue stabilite nel medesimo comma 2.

2. È istituito, a partire dal 1° giugno 2007, presso il Ministero dello sviluppo economico, che ne regola l'impiego, il fondo di rotazione per l'efficienza energetica, di seguito denominato «fondo», con lo stanziamento di 80 milioni di euro all'anno per cinque anni, utilizzando le disponibilità dell'articolo 18.

3. L'Autorità per l'energia elettrica il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana i criteri per l'idoneità dei soggetti che possono partecipare ai bandi di gara di cui al comma 1.

4. I distributori di energia, soggetti al sistema dei certificati bianchi, non possono utilizzare i progetti che accedano al sostegno del fondo ai sensi del comma 1, per far fronte ai loro obblighi.

5. L'Agenzia nazionale per l'energia di cui all'articolo 13 esprime un parere sui progetti di cui al comma 1, con particolare riferimento all'efficacia ed alla fattibilità dei medesimi.

6. Per accedere al fondo, è necessaria l'acquisizione del parere favorevole dell'Agenzia nazionale per l'energia di cui all'articolo 13, nonché delle eventuali condizioni in esso contenute.

Art. 7.

(Sostituzione incentivata di apparecchiature a bassa efficienza energetica)

1. A partire da novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie di cui al comma 2, è incentivata, con contributo finanziario pubblico, la sostituzione di:

a) frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie con l'acquisto di nuovi elettrodomestici ad alta efficienza energetica;

b) scaldacqua elettrici con l'acquisto di pannelli solari termici o scaldacqua a gas;

c) caldaie per il riscaldamento con l'acquisto di caldaie a condensazione ad alta efficienza energetica;

d) vetri con vetri basso-emissivi o selettivi e serramenti con serramenti di classe A e protezioni solari esterne.

2. A partire dal 1° gennaio 2007, ogni anno per cinque anni, utilizzando la disponibilità di cui all'articolo 18, per incentivare la sostituzione degli elettrodomestici di cui al comma 1, lettera *a)*, è stanziata la somma di 250 milioni di euro; per la sostituzione degli scaldacqua di cui al comma 1, lettera *b)*, è stanziata la somma di 20 milioni di euro; per quella delle caldaie di cui al comma 1, lettera *c)*, è stanziata la somma di 120 milioni di euro; per le sostituzioni di cui al comma 1, lettera *d)*, è stanziata la somma di 10 milioni di euro.

3. Le caratteristiche degli apparecchi per i quali si applica la sostituzione incentivata di cui al presente articolo e di quelli di nuovo acquisto che danno diritto all'incentivo, la quantificazione dell'incentivo finanziario pubblico per ogni tipo di apparecchio nuovo acquistato in sostituzione e le modalità di trasferimento del contributo finanziario di cui al comma 1 ai venditori per l'erogazione

del medesimo ai compratori, sono fissate dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto e pubblicizzate con adeguata campagna informativa.

4. Il contributo finanziario di cui al comma 1 è erogato dal venditore finale che obbligatoriamente espone il prezzo di listino per gli apparecchi nuovi di cui al presente articolo.

5. I soggetti che acquistano un nuovo apparecchio ad alta efficienza di cui al presente articolo, per usufruire del contributo di cui al comma 1, o consegnano al venditore il vecchio apparecchio sostituito oppure consegnano al venditore, se questi non ritira gli apparecchi sostituiti o se il compratore non lo consegna all'atto dell'acquisto, una ricevuta attestante il ritiro di esso da parte del soggetto titolare della raccolta dei rifiuti nel comune interessato, o da parte di altro soggetto autorizzato alla raccolta di tali rifiuti.

Art. 8.

(Informazione)

1. Nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela dei dati personali e sensibili, i distributori comunicano annualmente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas informazioni statistiche aggregate sui consumi energetici dei loro clienti finali, fornendo in particolare i dati annuali sul consumo dell'utenza finale, comprensivi dei profili di carico, della segmentazione della clientela e della sua ubicazione geografica.

2. Le fatturazioni del consumo energetico effettuate dagli esercenti contengono, in modo chiaro e comprensibile, anche le seguenti informazioni:

a) prezzi correnti effettivi e consumo energetico effettivo;

b) confronti tra il consumo attuale di energia del cliente finale e il consumo nello stesso periodo, nell'anno precedente;

c) la scritta ben visibile «Il risparmio di energia riduce i costi e difende l'ambiente», seguita da un'informazione, mirata sulla tipologia dell'utenza, diretta o con indicazione consultabile *on line*, prodotta nell'ambito delle campagne informative di cui al comma 3.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto col Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il parere dell'Agenzia nazionale per l'energia di cui all'articolo 13, delle Associazioni ambientaliste e di quelle dei consumatori, attua annualmente campagne informative per il risparmio e l'efficienza energetica, con la disponibilità di 10 milioni di euro, assegnata dall'articolo 18.

Art. 9.

(Efficienza energetica degli edifici)

1. Il Ministro dello sviluppo economico è delegato, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a:

a) rivedere la metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici (REE) di cui all'articolo 3 della direttiva 2002/91/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici, includendo i consumi per garantire *comfort* termico in inverno ed estate, consentendo di calcolare separatamente e ponendo limiti distinti, da una parte, alle prestazioni dell'involucro edilizio e, dall'altra, a quelle degli eventuali sistemi di fornitura attiva di energia;

b) assicurare che le misure di prestazione dell'edificio e di suoi componenti siano effettuate da personale qualificato, stabilendo una responsabilità diretta dell'esecutore sulla veridicità dei dati e sulla attendibilità del calcolo;

c) rafforzare le misure di controllo del rispetto dei 20°C di temperatura interna durante il periodo di riscaldamento;

d) predisporre adeguate disposizioni sulla regolazione della temperatura interna negli edifici raffrescati con sistemi attivi, al fine di evitare consumi non necessari;

e) rimuovere ostacoli e barriere presenti all'uso di tecnologie passive e di efficienza; i volumi occupati da isolamento, le serre solari, i camini solari, i sistemi di distribuzione collegati a scambiatori col terreno e gli altri sistemi passivi non sono conteggiati nel volume edificato;

f) assicurare una riduzione degli oneri di urbanizzazione per nuovi edifici dotati di tecniche di raffrescamento passivo;

g) promuovere, per gli edifici esistenti, a partire da quelli a maggiore volume, con priorità per gli edifici pubblici, misure di adeguamento degli *standard* minimi di efficienza energetica e modalità di adeguamento a tali *standard*, quando il vantaggio energetico sia significativo e quando sia possibile un rientro dell'investimento in tempi ragionevoli;

h) stabilire, per determinate tipologie di immobili, modalità secondo le quali le ristrutturazioni degli edifici, per accedere ad incentivi pubblici, debbano prevedere anche interventi di miglioramento dell'efficienza energetica.

Art. 10.

(Cogenerazione di energia elettrica e calore)

1. La distribuzione e l'impiego del calore generato in impianti di cogenerazione di energia elettrica e di calore, o proveniente da fonti rinnovabili o da recupero industriale, è incentivata con un contributo pubblico, in proporzione al risparmio di energia primaria.

2. Il contributo di cui al comma 1 tiene conto dei costi sostenuti dalle reti di distribuzione che effettuano un servizio pubblico, ed

è proporzionale alla quantità di calore erogata agli utilizzatori.

3. A partire dal 1° gennaio 2007, per il contributo di cui al comma 1 è stanziata la somma annua di 50 milioni di euro, per cinque anni, utilizzando le disponibilità di cui all'articolo 18.

4. Il Ministro dello sviluppo economico definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, entro il limite della disponibilità annua di cui al comma 3, l'importo, le condizioni e le modalità di erogazione del contributo.

CAPO III

INNOVAZIONE DEL SISTEMA ENERGETICO

Art. 11.

(Programma nazionale per l'energia)

1. Il Programma nazionale per l'energia, di seguito denominato «programma», proposto e approvato, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, per i successivi dieci anni, aggiornato ogni tre anni, stabilisce gli indirizzi, gli obiettivi generali, le politiche e le misure finalizzate a:

a) assicurare sicurezza e competitività dell'approvvigionamento energetico del Paese;

b) promuovere usi sempre più efficienti delle risorse energetiche, preziose e limitate;

c) promuovere la produzione e l'uso di fonti energetiche rinnovabili, nazionali e pulite;

d) assicurare la riduzione delle emissioni di gas di serra, previste dal citato protocollo di Kyoto e dai successivi accordi;

e) promuovere la ricerca, l'innovazione, la diffusione delle migliori tecnologie disponibili in campo energetico.

2. L'elaborazione del programma, in coerenza con la direttiva 2001/42/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, è corredata della valutazione ambientale strategica (VAS).

3. Il programma, elaborato ai sensi dell'articolo 12, comma 4, col concorso delle regioni e degli enti locali, costituisce il quadro di riferimento unitario imprescindibile anche per i piani ed i programmi energetici regionali e locali che, pertanto, sono aggiornati acquisendone le indicazioni.

4. Il programma si articola anche in piani d'azione per settori e interventi di particolare rilievo nazionale.

5. Nel programma sono comunque previsti un piano d'azione per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, con obiettivi quantificati e ripartiti fra le regioni, ed un piano d'azione per l'efficienza energetica, con obiettivi articolati nei settori degli usi finali, tra i quali è specificatamente incluso il settore pubblico.

Art. 12.

(Consiglio superiore per l'energia)

1. Con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito il Consiglio superiore per l'energia, di seguito denominato «Consiglio», composto da tre componenti indicati dal Ministro dello sviluppo economico, un componente indicato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno dal Ministro dei trasporti, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, tre componenti indicati dalla citata Conferenza permanente, due componenti indicati dall'Unione delle province d'Italia, due componenti indicati dall'Associazione

dei comuni italiani, due componenti scelti fra quelli indicati rispettivamente dalle Associazioni ambientaliste e da quelle dei consumatori.

2. Col medesimo provvedimento di cui al comma 1, si provvede altresì a nominare il presidente ed il vice presidente del Consiglio, scelti fra i suoi componenti, proposti rispettivamente dal Ministro dello sviluppo economico e dalla citata Conferenza permanente.

3. Con apposito regolamento il Ministro dello sviluppo economico definisce le modalità di funzionamento del Consiglio, il trattamento economico dei suoi componenti e conferisce ad esso il supporto di personale amministrativo e tecnico necessario, trasferendolo dal proprio Ministero.

4. Il Consiglio:

a) propone e aggiorna ogni tre anni il programma di cui all'articolo 11, approvato dal Consiglio dei ministri, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e delle competenti Commissioni parlamentari;

b) controlla l'attuazione del programma, pubblicando una relazione annuale sulla sua attuazione;

c) elabora proposte e indirizzi per l'attuazione del programma.

5. Per le sue attività il Consiglio si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per l'energia di cui all'articolo 13, nonché della collaborazione di università ed enti di ricerca.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata, in apposito capitolo, presso il Ministero dello sviluppo economico, la somma di 13 milioni di euro annui, a partire dall'anno di esercizio 2007, utilizzando a tal fine la disponibilità di cui all'articolo 18.

Art. 13.

(Agenzia nazionale per l'energia)

1. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituisce l'Agenzia nazionale per l'energia, di seguito denominata «Agenzia», ne definisce la pianta organica, entro il limite complessivo di trecento unità di personale e delle dotazioni finanziarie disponibili, ne stabilisce l'organizzazione e il funzionamento. Il Ministro dello sviluppo economico svolge attività di vigilanza e di indirizzo.

2. L'Agenzia è un ente pubblico del comparto della ricerca, dotato di autonomia tecnica funzionale, affidato alla responsabilità di un direttore generale, affiancato da un comitato direttivo, con compiti di controllo e di indirizzo, composto da sette esperti indicati d'intesa fra il Governo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il direttore generale, che dura in carica quattro anni, con mandato rinnovabile una sola volta, è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico.

4. Il comitato direttivo, che dura in carica cinque anni, è nominato, acquisite le intese di cui al comma 2, con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

5. Nella fase di avvio, l'Agenzia si avvale, entro il limite massimo di cento unità, di personale trasferito, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e dai Ministeri, assicurando almeno il mantenimento del trattamento economico e l'inquadramento professionale equivalente a quello dell'ente di provenienza.

6. L'Agenzia:

a) svolge funzioni di supporto tecnico nel campo delle politiche energetiche, con particolare riferimento alle fonti energetiche rinnovabili e all'efficienza energetica, promuove buone pratiche e la diffusione delle migliori tecnologie disponibili;

b) elabora linee guida, indirizzi e manuali tecnici, nonché, annualmente, un rapporto energia ambiente;

c) esprime i pareri di cui all'articolo 6, comma 6;

d) supporta il Consiglio nelle attività di sua competenza;

e) collabora con gli enti pubblici, statali, regionali e locali, per le materie di propria competenza;

f) elabora metodologie e promuove la formazione degli operatori dei servizi energetici, delle diagnosi energetiche, del miglioramento dell'efficienza energetica e della certificazione energetica;

g) collabora con gli organismi tecnici europei e internazionali operanti nei medesimi settori di competenza.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata, in apposito capitolo, presso il Ministero dello sviluppo economico, la somma di 60 milioni di euro annui, a partire dall'anno di esercizio 2007, utilizzando a tal fine la disponibilità di cui all'articolo 18.

Art. 14.

(L'innovazione energetica nel settore pubblico)

1. La progettazione e la realizzazione di nuovi edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico, superiori a mille metri quadrati di superficie, sono dotate di misure certificate di efficienza energetica e soddisfano una parte dei propri consumi elettrici, non inferiore al 30 per cento, con fonti energetiche rinnovabili.

2. I piani ed i programmi per opere pubbliche o ad uso pubblico che comportano l'uso di energia sono accompagnati da una valutazione sugli impatti energetici, sia riferiti ai consumi, sia riferiti alle emissioni connesse con tali consumi, con particolare riferimento a quelle di gas di serra. Tali piani e programmi includono misure per l'efficienza energetica e per l'impiego, se fattibile a costi sostenibili, di fonti energetiche rinnovabili.

3. I bandi di gara per appalti pubblici per la fornitura di apparecchiature elettriche o di servizi energetici o a rilevante consumo energetico includono obbligatoriamente criteri vincolanti della migliore efficienza energetica disponibile.

CAPO IV

MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 15.

(Aggiornamento del Piano generale dei trasporti e della logistica)

1. Il Ministro delle infrastrutture e quello dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, realizzano un aggiornamento del Piano generale dei trasporti e della logistica, di seguito denominato «piano», di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001, che costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo delle politiche di settore.

2. L'aggiornamento del piano persegue i seguenti obiettivi generali:

a) ridurre le emissioni di gas serra e le emissioni inquinanti, in particolare nelle aree urbane;

b) promuovere il riequilibrio modale favorendo il trasporto su ferro, il cabotaggio, il trasporto collettivo e la mobilità ciclo-pedonale e la sua integrazione coi trasporti collettivi;

c) decongestionare il traffico nei centri urbani;

d) assicurare una migliore mobilità sul territorio nazionale e i collegamenti internazionali, con interventi coerenti ed integrati negli ammodernamenti e nelle nuove realizzazioni di infrastrutture e nella loro gestione.

3. Il piano è relativo a dieci anni, è aggiornato ogni tre anni con le medesime procedure di cui al comma 1, individua priorità, obiettivi, risorse e strumenti attuativi.

4. La programmazione e la progettazione delle infrastrutture della mobilità, per le opere non ancora avviate e per tutte le nuove opere, è sottoposta dall'autorità pubblica competente per le valutazioni ambientali anche ad una valutazione di coerenza con il piano.

Art. 16.

(Aggiornamento dei piani e dei programmi per la mobilità regionale e locale)

1. Al fine di superare le continue emergenze relative all'inquinamento dell'aria nelle aree urbane, ridurre le emissioni di gas serra e la congestione del traffico, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad aggiornare piani e programmi per la mobilità secondo i seguenti criteri:

a) consentire di lasciare l'automobile, in città, o in entrata nelle città, in luoghi dove

possa avvenire lo scambio con mezzi di trasporto collettivo (autobus, tram, ferrovie, reti metropolitane) con orari idonei e prevedere l'integrazione delle tariffe;

b) consentire il trasporto integrato delle merci nelle aree urbane, con piattaforme per lo scambio intermodale, esterne alle aree urbane, con apposite regolazioni, in orari stabiliti, con autoveicoli idonei a basso impatto ambientale;

c) favorire l'utilizzo dei nodi di interscambio, quali stazioni e zone di fermata degli autobus, dotandoli di parcheggi adeguati e a prezzi contenuti, nonché di strutture di deposito plurigiornaliero delle biciclette;

d) estendere le aree ciclo-pedonali, le zone a traffico limitato, e le corsie riservate e protette per i mezzi pubblici e per le piste ciclabili;

e) estendere la tariffazione dei parcheggi sulle strade pubbliche ed introdurre forme di tariffazione d'accesso nelle aree urbane per gli autoveicoli, destinando i proventi a misure per la mobilità sostenibile, per i mezzi pubblici, per tariffe sociali;

f) promuovere l'uso di tecnologie informatiche per la gestione e la regolazione della mobilità, promuovendo altresì l'introduzione del *mobility manager*, modalità innovative e flessibili come sistemi di *carsharing*, *carpooling*, taxibus.

Art. 17.

(Incentivazione al rinnovo e all'incremento dei mezzi pubblici e innovazione delle tecnologie per la mobilità)

1. Al fine di incentivare l'acquisto di autobus pubblici a metano da impiegare nel trasporto locale e urbano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è stanziata la somma di 100 milioni di euro all'anno per cinque anni, utilizzando le disponibilità di cui all'articolo 18.

2. Le modalità di utilizzo e l'entità delle ripartizioni dell'incentivo di cui al comma 1 sono fissate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei trasporti, che provvede anche al trasferimento delle somme ai soggetti aventi diritto.

3. Per progetti innovativi di mobilità urbana che comportino anche risparmi di energia primaria e la diffusione di tecnologie e modalità gestionali per la mobilità sostenibile, presentati dai comuni a decorrere dal 1° gennaio 2007, è stanziata la somma di 80 milioni di euro all'anno per cinque anni, utilizzando le disponibilità di cui all'articolo 18.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce le caratteristiche dei progetti e le tipologie di innovazione tecnologica, di cui al comma 3, nonché le modalità di utilizzo e l'entità delle ripartizioni del finanziamento pubblico, e provvede alla selezione dei progetti e all'erogazione dei finanziamenti.

Art. 18.

(Misure per le entrate e coperture finanziarie)

1. A partire dal 1° gennaio 2007:

a) le accise sul consumo di benzina e di gasolio sono aumentate di 2 centesimi di euro per litro, per un importo complessivo annuo, nel 2007, pari a 744 milioni di euro;

b) per ogni kilowattora di energia elettrica consumata è fissato un prelievo di 0,1 centesimi di euro, per un importo complessivo annuo, nel 2007, di 349 milioni di euro;

c) per ogni chilogrammo di carbone consumato è fissato un prelievo di 0,5 centesimi di euro, per un importo complessivo, nel 2007, di 80 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità dei prelievi di cui al comma 1 e si provvede alla loro destinazione, a partire dal 1° gennaio 2007 per cinque anni, così suddivisa:

a) 380 milioni di euro all'anno per gli incentivi alle fonti energetiche rinnovabili termiche di cui all'articolo 4;

b) 80 milioni di euro all'anno per il fondo di rotazione di cui all'articolo 6;

c) 400 milioni di euro all'anno per la sostituzione incentivata di apparecchiature di cui all'articolo 7;

d) 10 milioni di euro all'anno per le campagne informative di cui all'articolo 8;

e) 50 milioni di euro all'anno per incentivi all'utilizzo di calore prodotto da impianti di cogenerazione di cui all'articolo 10;

f) 13 milioni di euro all'anno per il Consiglio di cui all'articolo 12;

g) 60 milioni di euro all'anno per l'Agenzia di cui all'articolo 13;

h) 100 milioni di euro per gli incentivi per gli autobus a metano di cui all'articolo 17;

i) 80 milioni di euro per i progetti di cui al comma 3 dell'articolo 17.

3. Per gli anni successivi al 2007, ferma restando l'entità del prelievo per litro di benzina e gasolio, per kilowattora e per chilogrammo di carbone di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze ripartisce le entrate effettive, insieme agli eventuali residui dell'esercizio precedente, secondo le proporzioni di cui al comma 2, modulandone eventualmente la ripartizione tenendo conto della spesa effettuata l'anno precedente.

TABELLA
(articolo 2)CRITERI E INDICAZIONI PER LA DEFINIZIONE DI TARIFFE
MINIME DIFFERENZIATE, INCENTIVANTI PER L'ENERGIA
ELETTRICA PRODOTTA DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILE1. *Idroelettrico*

Le tariffe minime incentivanti sono corrisposte all'elettricità generata da impianti idroelettrici con una potenza non superiore a 10 MW.

Le tariffe minime incentivanti corrisposte all'elettricità generata da impianti dalla potenza compresa tra 10 e 150 MW sono corrisposte solo se:

- a) l'impianto è ammodernato tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2012;
- b) l'ammodernamento produce un aumento dell'energia elettrica prodotta di almeno il 15 per cento;
- c) tale ammodernamento porta ad un buono stato ecologico o un sostanziale miglioramento rispetto allo stato precedente.

Gli impianti idroelettrici di potenza superiore a 10 MW che rispettano i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono considerati come nuovi. L'entrata in funzione di un impianto costruito nel contesto di una diga già anche solo parzialmente esistente o di nuova costruzione è equiparata alla modernizzazione come intesa alla lettera *a)*. Le tariffe sono corrisposte solo all'elettricità prodotta grazie all'ammodernamento.

La presentazione di una autorizzazione ufficiale ottenuta nel rispetto delle norme in materia di salvaguardia delle acque è considerata prova del raggiungimento di un buono stato ecologico o di un sostanziale miglioramento rispetto allo stato precedente.

A partire dal 1° gennaio 2012, le tariffe minime incentivanti sono ridotte, per i nuovi impianti entrati in servizio dopo tale data, dell'1 per cento annuo rispetto al valore assicurato ai nuovi impianti entrati in funzione l'anno precedente: l'ammontare viene arrotondato a due decimali.

2. *Gas di discarica e processi di depurazione*

Le tariffe minime incentivanti sono corrisposte all'elettricità prodotta da gas di discarica e residui di processi di depurazione.

A partire dal 1° gennaio 2012 le tariffe minime sopra specificate sono ridotte per i nuovi impianti entrati in vigore dopo la medesima data dell'1,5 per cento annuo rispetto al valore assicurato ai nuovi impianti entrati in funzione l'anno precedente: l'ammontare è arrotondato a due decimali.

3. *Biomasse*

Le tariffe minime incentivanti sono corrisposte all'energia elettrica prodotta in impianti che utilizzano solo biomassa.

Se l'impianto utilizza rifiuti non pericolosi, comprendenti una quota biodegradabile, la tariffa minima incentivante corrisposta è proporzionale a tale quota.

La tariffa minima incentivante è incrementata se tutta l'elettricità è stata prodotta a partire da vegetali risultanti da attività di coltivazione (agricoltura, silvicoltura e così via), o da residui agricoli e di allevamento, utilizzati in un impianto di produzione di elettricità da biomassa, integrato nella filiera produttiva o di recupero, in modo da favorire lo sviluppo di distretti locali agro-energetici, minimizzando i costi energetici e ambientali del trasporto.

La tariffa minima incentivante è aumentata qualora l'elettricità sia stata prodotta in impianti cogenerativi.

A partire dal 1° gennaio 2012 le tariffe minime di cui al presente paragrafo sono ridotte per i nuovi impianti entrati in vigore dopo la medesima data dell'1,5 per cento annuo rispetto al valore assicurato ai nuovi impianti entrati in funzione l'anno precedente: l'ammontare è arrotondato a due decimali.

4. *Fonte geotermica*

Le tariffe minime incentivanti sono corrisposte all'elettricità prodotta da impianti geotermici.

A partire dal 1° gennaio 2012 le tariffe minime di cui al presente paragrafo sono ridotte per i nuovi impianti entrati in vigore dopo la medesima data dell'1 per cento annuo rispetto al valore assicurato ai nuovi impianti entrati in funzione l'anno precedente: l'ammontare è arrotondato a due decimali.

5. *Fonte eolica*

Le tariffe minime incentivanti sono corrisposte all'elettricità prodotta da impianti eolici a condizione che conseguano almeno la «produzione di riferimento annua» stabilita dal Ministero dello sviluppo economico.

Per un periodo di cinque anni a partire dall'entrata in esercizio, le tariffe sono incrementate per l'energia elettrica prodotta in impianti che durante questo periodo di tempo raggiungano il 150 per cento della «produzione di riferimento annua».

Sono incrementate le tariffe minime incentivanti per l'energia elettrica prodotta in impianti *offshore* situati almeno a tre miglia nautiche dalla costa.

Il gestore di rete non è tenuto a pagare l'elettricità prodotta da impianti che non abbiano provato, prima di entrare in funzione, di essere in grado di raggiungere almeno il 60 per cento della produzione di riferimento nel sito in questione.

A partire dal 1° gennaio 2012, le tariffe minime incentivanti di cui al presente paragrafo sono ridotte, per i nuovi impianti, del 2 per cento annuo rispetto al valore assicurato ai nuovi impianti entrati in funzione l'anno precedente: l'ammontare è arrotondato a due decimali.

6. *Fonte solare*

La tariffa minima incentivante è riconosciuta all'energia elettrica prodotta in impianti che utilizzano la radiazione solare.

La tariffa minima incentivante è aumentata se l'impianto è posizionato o integrato sul tetto di un edificio o su barriere di protezione dal rumore.

A partire dal 1° gennaio 2012 le tariffe minime accordate ai sensi del presente paragrafo sono ridotte per i nuovi impianti entrati in vigore dopo la medesima data del 5 per cento annuo rispetto al valore assicurato ai nuovi impianti entrati in funzione l'anno precedente: l'ammontare è arrotondato a due decimali.

